COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 23

Riunione del 30 gennaio 2013

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Fulvio Agatino FASANARO,** atleta;
- **Andrea SARACENO,** atleta

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai –Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente
- Avv. Claudio Zander - Componente – Relatore

A seguito del deferimento della Procura Federale, questa Commissione convocava gli incolpati Fulvio Agatino Fasanaro e Andrea Saraceno, per aver violato il principio di lealtà e correttezza di cui all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché gli artt. 10 bis, 17 e 19 Statuto FIPAV e artt. 19 e 30 RAT. In particolare, i due atleti, quali tesserati con la ASD Sport Volley Catania, non offrendo alcun riscontro alle regolari convocazioni dell'agosto e del settembre 2012, non si presentavano al raduno e alle attività sportive par la stagione 2012-2013.
Alla riunione del 30 gennaio 2013 erano presenti l'Avv. Militerni per la Procura Federale e l'Avv. Nicola Napolione per il solo incolpato Fasanaro.
La Procura dettagliando quanto esposto nella relazione ex art. 72 R.G., chiedeva per il Saraceno la sospensione per mesi cinque, per il Fasanaro la sospensione per mesi quattro.
La difesa del Fasanaro chiedeva il non luogo a sanzione, riportandosi alla memoria difensiva ove si evidenziava che l'atleta, prima ancora di essere convocato, aveva comunicato al sodalizio, tramite raccomandata del 10.08.2012, la sua volontà di non proseguire ulteriormente il rapporto, così implicitamente fornendo giustificazione alla sua mancata risposta alla successiva convocazione.
Letti gli atti ed esaminati i documenti, la Commissione Giudicante

OSSERVA

L'odierno procedimento scaturisce da una nota del Presidente della ASD Sport Volley Catania, che in data 29.09.2012 si lamentava delle condotte degli atleti Fasanaro e Saraceno che non si presentavano ne giustificavano la loro assenza, malgrado fossero stati convocati per la ripresa degli allenamenti per la stagione sportiva 2012-2013.

Questa Commissione ritiene credibile quanto esposto dal presidente Gaetano Mazzarelli, malgrado agli atti non sia stata versata la prova della ricezione da parte degli atleti delle rispettive convocazioni che il sodalizio afferma aver inoltrato tramite raccomandate con avviso di ricevimento.
In ogni caso, la circostanza non sembra essere stata smentita neanche dalla difesa del Fasanaro, incentrata, come sopra detto, su di una antecedente comunicazione dell'atleta di non voler più giocare con il sodalizio.
Pur ritenendo questa Commissione che ciò non avrebbe comunque esonerato l'atleta dal rispondere alla convocazione e riprendere ad allenarsi con la società di appartenenza fin tanto che alla stessa era vincolato, si deve precisare che non vi è prova che il sodalizio abbia ricevuto la missiva del Fasanaro del 10.08.2012, in effetti, peraltro, non indirizzata alla sede della Società.
La difesa ha invece prodotto una missiva della ASD Sport Volley Catania del 22.10.2012 che fa riferimento a una richiesta di svincolo dell'atleta ricevuta solamente in data 15.10.2012 e dunque successivamente alla convocazione per gli allenamenti, che, stando a quanto affermato dal presidente del sodalizio sportivo, sarebbe stata spedita "negli ultimi giorni di agosto".
Effettivamente, davanti a questa Commissione la difesa dell'incolpato ha esibito una successiva missiva del Fasanaro correttamente indirizzata, stavolta, presso la sede del sodalizio.
Da quanto risultante agli atti, lo svolgimeno dei fatti può ritenersi così ricostruito: il presidente Mazzarelli, non avendo avuto riscontro alcuno alla convocazione, procedeva a denunciare il comportamento scorretto dei giovani atleti che non si erano presentati alla ripresa degli allenamenti senza fornire alcuna giustificazione, salvo poi, successivamente alla corretta ricezione della richiesta di svincolo, dichiarare la disponibilità del sodalizio al bonario scioglimento.
Resta il fatto, tuttavia che la mancata, ingiustificata presentazione degli atleti agli allenamenti è episodio verificatosi antecedentemente alle procedure regolamentari disciplinate dal RAT FIPAV.
Il fatto che nella missiva del 22.10.2012 il presidente della ASD Sport Volley Catania affermi di essere disponibile allo scioglimento del vincolo in via bonaria, può comportare al più la comminazione di una sanzione meno afflittiva di quella richiesta, ma ciò, solo in considerazione del successivo disinteresse della società a conservare il rapporto con l'atleta Fasanaro.
Quanto al Saraceno, in assenza di analoga difesa, non possono svolgersi analoghe considerazioni.

In ogni caso, il disvalore del fatto deve essere rapportato alla giovane età degli odierni incolpati.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale ritiene accertata la responsabilità disciplinare degli incolpati per violazione degli artt. 2 Codice Comportamento Sportivo del Coni, 17 Statuto FIPAV, 19 RAT e per l'effetto dispone applicarsi nei confronti di **Fulvio Agatino Fasanaro** la sanzione disciplinare dell'ammonizione con diffida e nei confronti di **Andrea Saraceno** la sospensione da ogni attività federale per mesi uno.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Roma , 13 febbraio 2013